Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 39 del 29 aprile 2021

Oggetto: Nuove disposizioni e misure per l'organizzazione delle attività durante l'attuale fase epidemiologica da COVID-19.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché l'art. 64 del medesimo decreto, ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.04.2018: "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale e determinazione dotazione organica dell'autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e del decreto n. 294 del 25.10.2016*", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 135 del 13.06.2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (in seguito Autorità), approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante", "provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali;*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali rispettivamente è stato dichiarato e dapprima prorogato al 15 ottobre 2020 e poi al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14.01.2021, con cui tale stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021 e infine la deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha portato al 31 luglio 2021 la nuova scadenza dello stato di emergenza;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"* (cd. decreto Cura Italia);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, ai sensi del quale tutte le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni (...);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (cd. decreto Rilancio) ed in particolare gli articoli 90 e 263;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ed in particolare l'art. 21-bis e l'art. 26;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" (cd. decreto Ristori), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ed in particolare l'art. 22–bis recante disposizioni in materia di "*Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado*" nonché le ulteriori modifiche sotto riportate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, che ha dettato disposizioni e misure per lo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici, prevedendo l'organizzazione dell'attività degli uffici anche attraverso lo svolgimento del lavoro agile semplificato, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

RICHIAMATE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 12 marzo 2020, n. 3 del 4 maggio 2020 nonché la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 contenente indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in cui si forniscono chiarimenti in merito agli aspetti di maggior rilievo dell'art. 263 del cd. decreto Rilancio;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*" ed in particolare l'art. 1;

RICHIAMATE, ALTRESI', in quanto afferenti all'oggetto, le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta regionale della Toscana e dal Presidente della giunta regionale della Liguria;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale;

VISTI E RICHIAMATI i provvedimenti finora approvati e da ultimo il decreto del Segretario Generale n. 22 del 26 febbraio 2021 recante disposizioni per i lavoratori fragili, n. 23 del 1 marzo 2021 che agli articoli 1 e 2 disciplina gli assetti organizzativi a seconda della presenza di zone gialle, arancioni o rosse, nonché l'ordine di servizio n. 18 del 16 novembre 2020 contenente in allegato l'individuazione delle attività indifferibili dell'Autorità di bacino che devono essere rese necessariamente in presenza presso le sedi dell'ente e il personale incaricato di svolgere le stesse (nei casi di zona rossa);

VISTO da ultimo il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021, recante "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*" che detta misure funzionali alla graduale ripresa del Paese a far data dal 1 maggio 2021 fino al 31 luglio 2021, data ad oggi prevista per la cessazione dello stato di emergenza;

VISTO, ALTRESI', il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ed in particolare le disposizioni contenute al capo II;

TENUTO CONTO CHE i nuovi provvedimenti del Governo dettano misure funzionali alla graduale ripresa delle attività del Paese e, quindi, anche alla progressiva riapertura in sicurezza degli uffici pubblici;

CONSIDERATO CHE alla luce di quanto sopra riportato, il lavoro in modalità agile semplificata resta una delle modalità di organizzazione delle attività lavorative anche nella pubblica amministrazione, in coerenza e in funzione della gestione delle fasi contingenti dell'emergenza sanitaria;

TENUTO CONTO CHE le misure previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 trovano applicazione, al momento dal 1 maggio al 31 luglio 2021;

RITENUTO NECESSARIO dettare nuove disposizioni e misure per l'organizzazione delle attività dell'ente, in materia di lavoro agile semplificato fino al 31 luglio 2021;

Tutto ciò visto e considerato,

DECRETA

Articolo 1 – I lavoratori dipendenti "fragili", come individuati dal medico competente dell'Autorità, continuano a svolgere la propria prestazione lavorativa esclusivamente in modalità agile fino al 31 luglio 2021.

Articolo 2 – Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, a far data dal 10 maggio 2021 le attività dell'ente saranno svolte in modo integrato tra prestazioni lavorative in presenza e prestazioni lavorative in modalità agile, articolate su n. 4 giorni presso le singole sedi dell'Autorità e n. 1 giorno in modalità di lavoro agile per settimana lavorativa. Le turnazioni saranno stabilite con successivo atto, al fine di garantire la più efficace organizzazione delle attività. A tal fine tutto il personale, ad eccezione dei lavoratori dipendenti fragili di cui al precedente articolo 1, potrà manifestare entro mercoledì 5 maggio 2021 il proprio interesse allo svolgimento della prestazione lavorativa con le modalità di cui al presente articolo, inviando per mail al proprio Dirigente e al

Dirigente Amministrativo il modulo, fornito dall'amministrazione, debitamente compilato.

Articolo 3 – Considerato che tra le misure di sicurezza adottate dall'Autorità per il rientro del personale in ufficio sono previsti test antigenici rapidi (tamponi), nei giorni di svolgimento dei medesimi, il personale dell'Autorità che in quei giorni svolga la propria prestazione in modalità agile, potrà recarsi presso la sede per l'effettuazione del test.

Articolo 4 – Resta confermato quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Segretario generale n. 7 del 27 gennaio 2021 in tema di sopralluoghi e missioni e quanto disposto agli articoli 1 e 2 del decreto del Segretario generale n. 23 del 1 marzo 2021, con particolare riferimento ai casi in cui l'intero territorio nazionale, regionale o specifiche aree del medesimo siano individuate "zona rossa" ovvero "zona arancione, gialla o bianca".

Articolo 5 - Il Segretario Generale, nell'esercizio dei propri compiti di direzione, coordinamento e controllo, sovrintende all'attuazione di quanto disposto con il presente atto, fermo restando la propria facoltà di valutare la funzionalità e adeguatezza delle misure disposte con il presente atto e di procedere ad ulteriori adeguamenti e/o revisioni che si rendessero necessari.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Ing. Massimo Lucchesi)